



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**


VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" - Parte Seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTI in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e ss.mm.ii. concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*";



VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Northern Petroleum Ltd in data 08.02.2012, e acquisita al protocollo DVA-2012-0003373 del 14.02.2012, relativa al progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Vesta" nell'ambito del permesso di ricerca "C.R146.NP";

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 14.02.2012 su "La Repubblica" e "Quotidiano di Sicilia" e che in data 11.02.2014 sono apparsi sui medesimi quotidiani gli avvisi al pubblico relativi al deposito della documentazione integrativa;

VISTO l'art. 6 comma 17 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 239 della legge n. 208 del 28.12.2015, che ha stabilito il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalla costa e dalle aree marine protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di VIA dell'08.02.2012, nonché le integrazioni e i chiarimenti forniti dalla medesima Società proponente nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che:

- nello Studio di incidenza ambientale sviluppato dal proponente sono stati presi in considerazione i seguenti SIC:

- ITA080001 "Foce del Fiume Irmino"
- ITA080005 "Isola dei Porri"
- ITA080007 "Spiaggia Maganuco"
- ITA080008 "Contrada Religione"
- ITA080010 "Fondali Foce del Fiume Irmino"



- ITA090001 *“Isola di Capo Passero”*
- ITA090003 *“Pantani della Sicilia sud orientale”*
- ITA090004 *“Pantano Morghella”*
- ITA090005 *“Pantano di Marzamemi”*
- ITA090010 *“Isola Correnti, Pantani di Punta Pilieri, chiusa dell’Alga e Parrino”*
- ITA090028 *“Fondali dell’isola di Capo Passero”*
- ITA070029 *“Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce”*

nonché la Riserva Naturale Orientata *“Isola Faunistica di Vendicari”* (che include i SIC ITA090002 *“Vendicari”* e ITA090027 *“Fondali di Vendicari”*)


CONSIDERATO che nel proprio parere la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che in considerazione della grande distanza tra l’area in esame e i suddetti siti (sempre maggiore di 24 miglia nautiche) si esclude qualsiasi impatto sui medesimi;

VISTE:

- la nota n. DVA-2015-0032230 del 23.12.2015 con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, in previsione dell’approvazione della *“Legge di stabilità 2016”* in ragione delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 239 della medesima di modifica dell’art. 6 comma 17 del D.lgs 152/2006, ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico di conoscere se alcuni progetti, tra i quali quello oggetto del presente decreto, rientrassero o meno tra i divieti stabiliti dal detta normativa in merito alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare;
- nota n. 0001426 del 19.01.2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato che l’area dell’istanza del permesso di ricerca *“CR.146.NP”* non interferisce con la fascia di 12 miglia ovvero con le aree interdette, ai sensi del summenzionato l’art. 6 comma 17 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. come modificato dall’articolo 1, comma 239 della citata *“Legge di stabilità 2016”* (legge n. 208 del 28.12.2015);

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell’art. dell’art. 24 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., numero quattro osservazioni e che tali osservazioni, riportate nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 1575 del 18.07.2014 sono state considerate, insieme alle controdeduzioni fornite dal proponente, in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto riguardante perforazione del pozzo esplorativo *“Vesta”* nell’ambito del permesso di ricerca *“C.R146.NP”*, è ricompreso tra le tipologie



di opere di cui al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma" dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, per le quali è prevista, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

PRESO ATTO che:

- il progetto consiste nella perforazione di un pozzo esplorativo denominato "Vesta" nell'ambito dell'area del permesso di ricerca "C.R146.NP";
- il pozzo si colloca nell'off-shore del Canale di Sicilia, ad una distanza dalla costa di circa 45,9 Km e più precisamente nel punto corrispondente alle seguenti coordinate:

36° 14' 19" Nord
15° 09' 53" Est

- stante la profondità d'acqua pari a 120 m, al limite del campo di impiego delle piattaforme jack-up, l'attività di perforazione in programma prevede l'utilizzo di un impianto di tipo "Semisommersibile" (semisub). L'attività, se verrà confermata la profondità finale del pozzo, avrà una durata di circa 2 giorni per il posizionamento dell'impianto sulla postazione e circa 41 giorni per la perforazione sino a 4.000 m. Al termine, se verranno rinvenuti indizi di accumuli di idrocarburi, saranno effettuate prove di produzione atte a verificare il potenziale del giacimento, per una durata complessiva di circa 14 giorni;


ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 1575 del 18.07.2014, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Northern Petroleum Ltd, costituito da n. 34 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo espresso con nota n. DG/ABAP/34.19.04/32652 del 21.11.2017, acquisita al protocollo 26942/DVA del 21.11.2017, costituito da n. 7 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, seppur sollecitata con nota prot. 16807/DVA del 17.07.2017, non ha fatto pervenire il proprio parere di competenza;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sulla base dell'elenco fornito dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da



- acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della detta ricognizione non risultano tra quelle in elenco autorizzazioni da acquisire di natura ambientale;
 - prima della conclusione della conferenza di servizi decisoria dovranno essere acquisite eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale non comprese nell'elenco, relativi al livello di progettazione valutato con il presente decreto;
 - fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- il parere positivo n. 1575 del 18.07.2014 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 34 pagine;
- il parere positivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. DG/ABAP/34.19.04/32652 del 21.11.2017, costituito da n. 7 pagine;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che *"le disposizioni di cui all'art. 17"* si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;



RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

la compatibilità ambientale relativamente al progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Vesta" nell'ambito del permesso di ricerca "C.R146.NP", presentato dalla Società Northern Petroleum Ltd, con sede legale in 5 Martin House Lane – Londra (UK), subordinata al rispetto delle Condizioni ambientali di cui al seguente art. 1, sez. A e sez. B.

Art. 1

(Condizioni ambientali)

Sez. A


Condizioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1. prima dell'inizio dei lavori il Proponente dovrà predisporre e concordare con ISPRA un accurato Piano di Monitoraggio Ambientale che preveda preliminarmente, in particolare per l'interferenza con la nursery di *Parapeneus longirostris*, una approfondita indagine dell'area individuata per la perforazione del pozzo esplorativo. L'area interessata dal rilievo dovrà avere un raggio di almeno 1 miglio nautico dal punto previsto per la perforazione e dovrà prevedere indagini con tecniche geofisiche e campionamenti in situ, i risultati dell'indagine dovranno essere comunicati in verifica di ottemperanza ed approvati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prima dell'inizio dei lavori. Il PMA dovrà coinvolgere i principali comparti ambientali interferiti monitorando eventuali alterazioni a carico delle comunità bentoniche ed ittiche e delle possibili ripercussioni sulle attività di pesca con specifico riguardo alla vicina area di nursery. Tale documento dovrà contenere anche l'indicazione del periodo di esecuzione delle operazioni al fine di minimizzare gli impatti sui periodi di riproduzione delle specie ittiche ivi presenti. Nell'ambito delle attività da concordare con ISPRA potrà essere prevista una visita ispettiva a bordo della nave piattaforma semisub al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni programmate.

Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'inizio dei lavori;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ISPRA;



2. indicazioni sulla minimizzazione della tempistica delle operazioni: compatibilmente con le esigenze di sicurezza e operatività il periodo di esecuzione delle operazioni dovrà essere contenuto in 70 giorni, anziché in 90 giorni. La realizzazione del progetto dovrà assicurare che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche, attività di perforazioni e/o coltivazioni di idrocarburi, in ambiti geografici limitrofi, rispettivamente entro le 50 miglia nautiche e nel raggio di 5 miglia nautiche.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Capitaneria di Porto competente;


3. prima del rilascio dell'autorizzazione alla perforazione dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto di monitoraggio acustico da sviluppare in riferimento al seguente protocollo procedurale.

Il protocollo di monitoraggio sarà sviluppato a cura di personale scientifico appartenente a istituti pubblici ed organismi terzi specializzati in bioacustica e biologia marina ai fini della descrizione dello stato dell'ambiente e della presenza di cetofauna prima dell'attuazione del progetto minerario. Il monitoraggio avrà una durata di 45 giorni prima dell'inizio attività mineraria proseguirà per tutta la durata della perforazione e dalla fine lavori, coincidente con l'inizio della messa in produzione oppure con la chiusura mineraria, proseguirà per altri 30 giorni. Sarà individuata la strumentazione necessaria ed appropriata (boe di acquisizione acustica) al controllo dell'intero periodo AO, CO, PO. La fase Ante Operam dovrà essere integrata con survey visivi, necessari alla caratterizzazione della situazione locale (presenza, abbondanza, distribuzione e uso dell'habitat delle specie presenti nell'area di indagine).

Fra gli strumenti da utilizzare sono da prevedere stazioni di controllo acustico fisse (boe acustiche deposte sul fondale o di superficie) con adeguate caratteristiche in banda di frequenza, autonomia e capacità di archiviazione.

Sulla base delle caratteristiche dell'areale di riferimento relativo alla posizione della perforazione dovranno essere definite almeno 3 postazioni fisse di monitoraggio acustico.

Gli strumenti di monitoraggio acustico dovranno garantire la copertura delle frequenze utili al controllo delle specie presenti (500 Hz – 40 kHz per gli odontoceti, 10 Hz – 1 kHz per i misticeti) ed essere calibrati al fine di ottenere misure assolute dei livelli di rumore ambientale; la tipologia di strumenti e le modalità di controllo dovranno essere scelte in funzione delle caratteristiche dell'area e del fondale. Potranno essere utilizzati registratori autonomi collocati sul fondale o su boe di superficie, o boe di superficie con trasmissione a terra via radio



per il controllo in tempo reale. La profondità dei sensori acustici dovrà essere determinata in funzione dell'area, del fondale e delle specie da monitorare; per le specie "deep divers" come lo Zifio e il Capodoglio in aree pelagiche dovranno essere previsti sensori collocati sotto il termoclino.

La registrazione degli eventi acustici dovrà coprire le 24h con un campionamento di almeno 6 ore equamente distribuite nelle 24h (esempio 5 min di registrazione ogni 15).

Nel caso nell'area considerata vi sia una rete capillare di monitoraggio degli spiaggiamenti, questa deve essere allertata al fine di raccogliere tempestivamente informazioni su eventuali animali trovati morti sulla costa o alla deriva. Nel caso non vi sia tale rete, dovranno essere predisposti dei controlli sulla costa in concomitanza delle operazioni in mare anche allertando le autorità locali e gli enti che possano avere un controllo sulla costa (CFS, Guardia Costiera, enti locali, associazioni locali).

Tutte le fasi di monitoraggio ante-, corso e post-operam dovranno servirsi di personale tecnico altamente specializzato, per ricoprire il ruolo di osservatore (Marine Mammal Observer - MMO) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (PAM), in particolare per i team leader si richiede un'esperienza pluriennale nel campo e per i quali deve essere trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti nell'area di indagine. Per quanto concerne il PAM, il proponente dovrà fornire una descrizione dettagliata del sistema e del suo funzionamento che consenta al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza.

Il monitoraggio ante-operam dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività di perforazione, il progetto di monitoraggio Ante-Operam dovrà essere finalizzato a: 1) modellare il segnale acustico in relazione alle batimetrie da indagare; 2) definire un'area di sicurezza (zona di esclusione, EZ) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell'area di posizionamento della piattaforma mediante l'individuazione del valore soglia del rumore oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini; tale zona dovrà essere definita grazie ai dati raccolti con l'utilizzo di sonoboe e con l'esecuzione di survey visivi e acustici precedenti (con idrofoni omnidirezionali) mirati sia alla caratterizzazione del clima acustico (rumore ambiente), sia al riconoscimento delle presenze e vocalizzazioni attese nell'habitat specifico dell'areale della piattaforma semisub; 3) determinare distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini.

Il progetto di monitoraggio ante-operam dovrà utilizzare almeno tre postazioni fisse di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) secondo una



spaziatura che sarà definita dal Team Leader ed eventualmente conducendo survey visivi con transetti con spaziatura sempre stabilita dal T.L..

Al termine delle attività di monitoraggio ante-operam dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni ottenute dalla ricerca bibliografica, dalla modellizzazione acustica, dalla definizione della zona di esclusione e dai dati sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica.

Il progetto di monitoraggio e mitigazione in Corso d'Opera dovrà essere eseguito per l'intero periodo della durata della perforazione. Le operazioni di monitoraggio sull'area con postazioni fisse dovranno essere mantenute durante la perforazione.

Per l'esecuzione della perforazione, dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione secondo gli Standard di buona pratica e in particolare le procedure elaborate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee-2010), le Linee Guida ACCOBAMS (risoluzione 2.12) per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei, (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l'approccio più cautelativo.

Il progetto di monitoraggio post-operam dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 30 giorni dopo il termine della perforazione dovrà essere finalizzato alla valutazione dell'impatto delle operazioni minerarie sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini. I dati risultanti dalle operazioni di monitoraggio e delle operazioni di mitigazione dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati.

Ambito di applicazione: Rumore

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: TUTTE LE FASI;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ISPRA;

4. tutti i fanghi di trivellazione non potranno essere rilasciati sul fondale.


Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale - Fauna

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ISPRA;

5. prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà presentare un piano operativo per lo svolgimento di attività di perforazione che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) le schede tecniche di sicurezza e le caratteristiche qualitative e quantitative dei fluidi di perforazione, di cui agli allegati del DM 28/07/1994, relativi alla Fase di perforazione dal titolo "Scheda tecnica per lo scarico di materiali derivanti da attività petrolifere in mare" descrive un insieme organico e ben strutturato di informazioni suddivisi per: dati anagrafici, dati generali dell'impianto, caratteristiche del pozzo, caratteristiche dei fluidi di perforazione e dei relativi componenti, sistemi di trattamento (processi di



- efficienza) e di smaltimento dei fanghi di perforazione a base acquosa e dei detriti di perforazione a base acquosa ed a base oleosa, caratteristiche degli scarichi immessi in mare dopo trattamento, caratteristiche dell'ambiente ricettore, dispersione dei residui, altre informazioni e relativi componenti, esattamente come indicato dal D.M. 28.07.1994 e s.m.i.;
- b) l'obbligo ad effettuare la separazione dei cutting asportati dal fango solo ed esclusivamente sul deck della nave piattaforma semisub, mediante l'uso di vibrovagli e almeno due batterie di idrocycloni in serie: la prima costituita da desander e la seconda costituita da desilter. Per il recupero dei materiali di appesantimento, per disidratare il fango esausto e i cutting prima del trasporto finale a discarica, è prescritto altresì l'uso di centrifughe a cilindri rotanti. Soluzioni alternative potrebbero essere realizzate alla sola condizione che sia comunque garantita una efficienza del processo finale non inferiore a quella sopra descritta;
 - c) in ogni caso dovranno essere previste, sul deck della nave piattaforma semisub, diverse vasche di accumulo del fango (sia attive che di riserva per fronteggiare eventuali perdite di circolazione) dotate di agitatori meccanici o pneumatici per mantenere omogeneo il fango, oltre alle vasche di stoccaggio temporaneo dei cutting prima di essere trasportati a discarica e ai serbatoi di accumulo delle acque reflue;
 - d) dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili per la riduzione volumetrica dei reflui di perforazione, mediante riutilizzo dei fanghi di perforazione, opportuni filtraggi, previa valutazione di quelle ottimali sotto il profilo ambientale.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ISPRA;

- 6. prima dell'avvio dei lavori, in relazione al Piano di emergenza ambientale predisposto nel SIA, il Proponente dovrà indicare:
 - a) le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l'evento incidentale, per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti a sversamento od eruzione;
 - b) il porto base di appoggio logistico, le misure di mitigazione che si intende porre in essere, la consistenza delle misure in relazione ai possibili rilasci (si veda la descrizione della simulazione dell'università di Roma La Sapienza descritta nel presente parere), la possibilità di intervenire con le navi appoggio, il personale, i mezzi e le attrezzature predisposte sulla terraferma ed in grado di assicurare un rapido intervento non appena un incidente sia segnalato dalle apparecchiature automatiche poste sulla nave piattaforma semisub ovvero da altri sistemi e comunque entro un tempo massimo di 12



- ore dall'evento;
- c) le capacità finanziarie necessarie a fare fronte ai costi stimati per le eventuali operazioni di risanamento e ripristino dell'habitat, in relazione allo scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull'habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo, incendio sulla piattaforma, che valuti l'entità dell'eventuale danno producibile sull'ecosistema, la sua riparabilità, ed individui le misure per mitigare e compensare i danni creati sull'ecosistema e quantificati i costi per gli interventi.

Il Piano di emergenza ambientale dovrà essere approvato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio dei lavori;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ISPRA;

7. per quanto riguarda le interferenze della piattaforma di perforazione con le rotte navali, in particolare per quanto concerne la zona di sicurezza il Proponente dovrà ottenere il preventivo nulla osta della Capitaneria di porto competente.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Capitaneria di Porto competente;

8. la chiusura mineraria del pozzo dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG). Del parere positivo alla operazioni di chiusura mineraria dovrà essere informato il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA Prima della conclusione dei lavori;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: UNMIG

Sez. B

Condizioni ambientali del Ministero Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

1. prima dell'inizio delle operazioni di questa seconda fase dei lavori nelle aree di progetto siano effettuate ricerche preventive finalizzate alla tutela di ulteriori beni culturali sommersi che, eventualmente, dovessero essere presenti nell'area marina interessata al progetto de quo, con oneri a carico del committente. Nello specifico e a tale scopo, dunque, considerate le elevate batimetrie che caratterizzano le aree di progetto, si rende necessario, pertanto, avviare una indagine geofisica con il



supporto di un Side Scan Sonar ad alta frequenza da definire concordemente al fine di ottenere una mappatura completa dell'area marina interessata dal progetto, comprendente una congrua area di rispetto, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di targets sul fondale. Dopo la restituzione dei dati e la relativa attività di processing di questi ultimi, se si dovesse riscontrare la presenza di c.d. targets ritenuti di probabile natura antropica, una volta evidenziati e georeferenziati, si dovrebbe procedere ad una indagine visiva diretta con l'ausilio di un ROV (Remotely Operated Vehicle) o AUV (Autonomous Underwater Vehicle) che, muniti di telecamere, possano chiarire la loro natura e così predisporre, nel caso di effettivo riscontro di emergenze culturali, le opportune attività di tutela e salvaguardia; tutti i dati, di tutte le succitate indagini geofisiche precedenti effettuate nell'area investigata vengano forniti sia in forma grezza sia elaborata e venga data l'opportunità ad un tecnico della Soprintendenza del Mare di visionarli in compresenza di un tecnico che è stato presente alla loro raccolta ed elaborazione. Per quanto sopra esposto l'obiettivo finale delle prescrizioni ora dette, nel rispetto delle norme vigenti in materia, sarà quello di verificare la compatibilità dei lavori oggetto della richiesta di autorizzazione con la presenza dei relitti o qualsivoglia emergenza di tipo antropico di interesse culturale (già noti o ulteriori successivamente identificati) in un zona di rispetto avente un raggio di azione di non meno 150 metri da ciascuno degli elementi di interesse storico-archeologico sopra descritti.

Ambito di applicazione: Beni Culturali (Archeologia)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza del Mare di Palermo;

2. la ditta dovrà comunicare preventivamente l'inizio dei lavori alla Soprintendenza Beni culturali e Ambientali di Ragusa.

Ambito di applicazione: Beni Culturali (Archeologia)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva;


Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;

3. a fine lavori dovrà essere inviata una relazione descrittiva e fotografica delle opere realizzate alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa.

Ambito di applicazione: Beni Culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;



Art. 2

(Verifiche di Ottemperanza)

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, sez. A), del presente decreto e, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla sez. B) del medesimo articolo.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dei "*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*" indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente decreto; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettua le attività di verifica avvalendosi dei "*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*" indicati nella sez. B) dell'articolo 1 del presente decreto.

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di propria competenza.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Northern Petroleum Ltd, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Provincia di Ragusa, alla Provincia di Siracusa, al Comune di Pozzallo, al Comune di Ispica, al Comune di Pachino, al Comune di Portopalo Capo Passero, ad ISPRA, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, al Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Corpo, ed alla Regione Siciliana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.



Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

